

Al Segretario generale della Corte dei conti

Dott. Fabio Viola

All'Ufficio Relazioni Sindacali

Dott. Gino Galli

e p.c.

A tutto il Personale della Corte dei conti

Oggetto: Accordo Orario di lavoro della Corte dei conti, sottoscritto in data 24 novembre 2015

La scrivente O.S., firmataria del nuovo Accordo sull'Orario di lavoro della Corte dei conti, in risposta ai recenti documenti a firma del Segretario generale e dell'Ufficio relazioni sindacali, nella piena consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, rappresenta a codesta Amministrazione quanto segue:

- 1) L'accordo Europeo tra la Delegazione sindacale Europea ed i Datori di lavoro delle Amministrazioni Pubbliche Europee avente ad oggetto il "Quadro generale sulla informazione e consultazione dei funzionari pubblici e dei dipendenti delle amministrazioni dei governi centrali" ha stabilito all'art. 4 che *"La consultazione deve riguardare: la salute e la sicurezza sul lavoro; l'orario di lavoro e le politiche di conciliazione vita-lavoro; le conseguenze sulle condizioni di lavoro delle decisioni che cambiano l'organizzazione di strutture e servizi o quando vi è una minaccia per l'occupazione"*.

Detto Accordo, firmato in data 21 dicembre 2015 anche dal Governo Italiano, è già vincolante e, con ogni probabilità, verrà anche recepito in una Direttiva Europea.

Anche le norme del Decreto legislativo 162/2001, come modificate dal d.l. 95/2012 impongono l'esame congiunto *"... per le materie riguardanti i rapporti di lavoro ove previste nei contratti di cui all'art. 9"*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **D.L. 06/07/2012, n. 95, art. 2, commi 17, 18, 19**

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9».<sup>(19)</sup>

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;<sup>(21)</sup>

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esuberanti e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

Conseguentemente, contestiamo che con riferimento alla materia “orario di lavoro” basti assolvere unicamente all’obbligo di informazione. Viceversa è più che mai necessario che ci sia la consultazione delle parti sociali.

Fatta questa doverosa premessa, si sottolinea la necessità del corretto espletamento della contrattazione decentrata a livello di sede territoriale, così come disposta dal punto 3 del suddetto Accordo, nel pieno rispetto dei principi fissati dalla contrattazione nazionale di comparto.

A tal riguardo, si ribadisce che il principio di uniformità, teso a garantire pari opportunità a tutto il personale della Corte dei conti – se pur condiviso - deve comunque tener conto delle esigenze istituzionali di funzionamento e ambientali peculiari di ciascuna Sede regionale della Corte dei conti, declinandosi in previsioni ( motivate) differenti da quelle attuate in sede centrale.

Per altro, corre l’obbligo di segnalare che il combinato disposto del punto 2 e 5 dell’Accordo, mostrano come l’orario di servizio, inteso come il tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli Uffici non sia compreso tra i punti dell’Accordo considerati inderogabili, bensì è prevista una temporanea diversa articolazione, previa consultazione con le Rappresentanze sindacali territoriali, in relazione ad eccezionali esigenze di funzionamento, garantendo contestualmente adeguati livelli di sicurezza. Di conseguenza, la precisazione “c” contenuta a pagina 2 della circolare n. 19 del 14 marzo 2016 appare contraria a quanto concordato.

Ancora - ed a solo scopo esplicativo - si rileva che il punto 11 dell’accordo siglato in sede centrale non rientra fra i punti dell’accordo considerati inderogabili, pertanto non si comprende, al momento, la precisazione sul punto 11 ed il relativo “censimento” di cui si fa menzione esclusivamente e per la prima volta nella la circolare n. 19 del 14 marzo 2016.

La già sacrificata contrattazione decentrata non può subire ulteriori limitazioni rispetto a quanto concordato in sede di trattativa sull’orario di lavoro. Di conseguenza, si chiede alla Parte Pubblica un generale ripensamento rispetto ai documenti, note e raccomandazioni che stanno giungendo ai vertici amministrativi ed al personale.

In caso di mancato recepimento delle osservazioni suesposte ed in mancanza di un incontro chiarificatore, la scrivente Organizzazione Sindacale, si riserva ulteriori iniziative nonché di decidere se ritirare la firma dall'accordo.

Cordiali saluti.

Roma, 16 marzo 2016

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL Corte dei conti

Susanna Di Folco